



## La Santa Sede

---

**11 febbraio**

Ha un senso ricordare ancora, a tanto tempo di distanza, l'evento maturato l'11 febbraio 1929 con la firma dei Patti Lateranensi?

L'interrogativo è più che legittimo, se si considera quanta acqua è passata sotto i ponti del Tevere; fuor di metafora, se si pensa come si è trasformata la società italiana dal punto di vista culturale, politico, istituzionale; in quale misura la Chiesa stessa, nella sua dimensione giuridica ed istituzionale, si è venuta trasformando, specie a seguito di quel Concilio Ecumenico Vaticano II di cui si è appena celebrato il cinquantesimo dell'inizio. Anche il contesto internazionale si presenta oggi con un volto assai diverso, si direbbe quasi irriconoscibile, rispetto a quello di allora.

A ben vedere, parlare di quei Patti non è solo un omaggio formale alla memoria di un fatto storico, ancorché di grande rilevanza, che chiuse il dramma di coscienza dei cattolici italiani e riconobbe alla Santa Sede una condizione di diritto e di fatto rispondente alle esigenze di libertà ed autonomia, che la sua missione nel mondo richiede. Parlare di quei Patti non significa solo riconoscere il contributo che, grazie ad essi, la Santa Sede e la Chiesa hanno potuto dare alla crescita dell'Italia, in particolar modo negli snodi difficili della sua storia; non significa solo prendere consapevolezza dell'apporto dato dalla Santa Sede, grazie alle garanzie assicurate dal Trattato del Laterano, nel forgiare il nuovo volto della comunità internazionale nelle sue aspirazioni alla giustizia, alla solidarietà, alla pace, alla garanzia dei diritti della persona e dei popoli.

Parlare oggi dei Patti Lateranensi significa prendere atto di una realtà viva e vitale, che continua ad accompagnare nel divenire della storia, verso obiettivi che il Vaticano II ha messo chiaramente a fuoco: indipendenza ed autonomia della comunità politica e della Chiesa nel proprio campo; dedizione di entrambe, ancorché a titolo diverso, al servizio della persona umana; collaborazione nella distinzione di competenze, per rendere quel servizio sempre più efficace. Ed ancora: libertà religiosa individuale e collettiva, ma anche libertà religiosa a livello istituzionale.

Si tratta di obiettivi condivisi dalla Repubblica italiana, nella misura in cui sono rinvenibili nelle disposizioni della sua Costituzione.

In particolare il Concordato, revisionato nel 1984, ha il merito di definire con chiarezza l'ordine proprio della Chiesa, precisando l'indicazione di principio contenuta nell'art. 7 della Costituzione italiana. Al contempo, esso regola le modalità concrete di esercizio del diritto di libertà religiosa nelle sue diverse dimensioni soggettive, che è tutelato dall'art. 19 della medesima

Costituzione.

Per parte sua il Trattato, richiamato dal ricordato art. 7 della Costituzione italiana, prevede garanzie personali, reali e funzionali per la Santa Sede, al fine di permetterle il libero e pieno esercizio della sua missione universale, al riparo da qualsiasi ingerenza di stampo giurisdizionalista che possa provenire da parte di qualsivoglia potenza terrena. Questa convenzione, come si è detto altre volte, è diretta a risolvere permanentemente una questione propriamente italiana, ma che ha al tempo stesso una dimensione internazionale. Difatti in Italia è la sede del successore di Pietro, cui è affidato il governo della Chiesa universale; ma l'indipendenza della Santa Sede nell'esercizio dei suoi compiti nel mondo interessa non solo l'Italia, bensì anche gli altri Stati e la comunità internazionale.

Le soluzioni elaborate nel 1929 a tale problema hanno palesato, nel tempo, la loro validità; in particolare l'ha dimostrata la creazione della Città del Vaticano, entità statuale dal territorio minimo, quasi simbolico. Ma appare evidente che ciò è avvenuto anche perché l'Italia ha sempre manifestato una particolare sollecitudine, ed al tempo stesso un assoluto rispetto, nei confronti dello Stato vaticano. Di questo va dato atto, con animo grato, nella consapevolezza che per l'esiguità territoriale e per la condizione di enclave sua propria, la forma statuale non sarebbe in grado di assicurare piena indipendenza e sicura libertà della Santa Sede, laddove fosse circondata da indifferenza o addirittura da ostilità.

Dunque fare memoria di quell'evento non è mera retorica o solo richiamo di un fatto storico; significa constatare ancora una volta la funzionalità della soluzione convenuta, la sua rispondenza a tuttora perduranti esigenze, la sua idoneità nel continuare a guidare verso obbiettivi condivisi. Che sono poi riassumibili in quelli indicati dall'art. 1 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, che impegna lo Stato e la Chiesa cattolica alla salvaguardia delle reciproche competenze ed alla collaborazione per la promozione dell'uomo e del bene del Paese.